



IL PRESIDENTE

ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 90 (EFFICIENZA ENERGETICA)

***Memoria per l'audizione
presso la X Commissione industria, commercio, turismo del Senato,
d'intesa con l'omologa Commissione della Camera dei deputati***

6 maggio 2014

*Associazione di diritto privato costituita
con atto notarile ai sensi dell'art. 36 C.C.*

Sede legale: Piazza Trento, 13 - 20135 Milano
Amministrazione e corrispondenza:
Piazza Luigi di Savoia, 22 - 20124 Milano
tel. 02.45.41.21.18 fax 02.45.41.21.20
segreteria.generale@airu.it www.airu.it



IL PRESIDENTE

Onorevoli Presidenti, Onorevoli Senatori, desidero ringraziare vivamente la X Commissione del Senato della Repubblica e l'omologa Commissione della Camera dei deputati per aver voluto invitare in audizione l'Associazione Italiana Riscaldamento Urbano – AIRU nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 90 inerente lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 aprile 2014.

L'appuntamento odierno rappresenta l'occasione per esprimere forte perplessità in merito all'impianto dello schema stesso in quanto, oltre a non rispecchiare in alcune parti la lettera e lo spirito della direttiva europea, arreca serio pregiudizio alle attività degli operatori del teleriscaldamento senza per contro procurare significativi vantaggi per gli utilizzatori.

Nel merito, in primo luogo si evidenzia come lo sviluppo del teleriscaldamento sia considerato, nello schema di decreto, come ancillare allo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e di eventuali insediamenti industriali siti nelle vicinanze di reti di teleriscaldamento e non già come elemento autonomo capace di contribuire al miglioramento dell'efficienza energetica del Paese.

Tale scarsa considerazione per lo sviluppo del settore si manifesta anche nell'intenzione di dirottare ad altre finalità sia le risorse giacenti sul Fondo di Garanzia per lo Sviluppo del Teleriscaldamento di cui all'art. 22 del dlgs 28/2011 sia quelle che in futuro vi affluiranno.

Ben altro si ritiene essere il portato della direttiva europea, che individua nel teleriscaldamento uno degli strumenti prioritari, atto a raggiungere gli obiettivi di riduzione dei consumi di energia primaria: è tramite le reti di teleriscaldamento, infatti, che il *“calore di scarto potrebbe essere trasportato dove è necessario (Considerando 35 della Direttiva 2012/27/UE)”*.

Più volte l'Associazione ha sollecitato il confronto con il legislatore sulla strategia di sviluppo del teleriscaldamento e sulla definizione di un quadro normativo di riferimento. Per tale motivo si ritiene che il presente decreto, la cui emanazione è fatta sotto l'urgenza del recepimento della direttiva comunitaria, non sia la sede opportuna per l'inserimento di norme non urgenti ed estranee alla direttiva stessa quali, ad esempio, la previsione di assoggettare il teleriscaldamento al potere regolatorio dell'Aeegsi.

Al contrario si ritiene più opportuno che il d.lgs. preveda, in coerenza con la direttiva europea, specifiche misure che consentano l'implementazione del teleriscaldamento ogni qual volta i benefici siano superiori ai costi.

Sul fronte degli investimenti, sembra che l'unica spinta che si vuole imprimere al settore sia quella verso l'adozione di complessi sistemi di misura del calore, nella apprezzabile, ma poco realistica convinzione che le informazioni desumibili da tali strumenti possano indurre un profondo mutamento degli stili di vita dei consumatori e delle conseguenti modalità di consumo dell'energia.

In proposito si ritiene che l'ipotesi di attribuire ai gestori di teleriscaldamento l'onere economico ed organizzativo necessario a implementare le forme di contabilizzazione individuale previste, sia discriminatoria rispetto agli altri fornitori di beni o servizi per il riscaldamento (venditori gas e gestori calore) per i quali tale onere non sembra essere previsto, oltre che impercorribile sotto il profilo normativo non essendo i ripartitori di calore per singolo termosifone strumenti di misura validi sotto l'aspetto metrologico e fiscale.



IL PRESIDENTE

In generale, l'intero disegno della macchina organizzativa necessaria al progetto di mappatura e valutazione nazionale previsto dallo schema di decreto legislativo lascia molti dubbi sulla sua effettiva applicabilità ed efficacia.

I numerosi atti, piani, programmi, procedure, norme tecniche, certificazioni, monitoraggi a cura di Enea, GSE, Ministeri, AEEGSI, PA, Agenzia Demanio, Terna, Agenzia delle dogane, oltre ad essere di complessa attuazione e di dubbia efficacia rispetto alle finalità della direttiva, certamente determineranno maggiori oneri per gli operatori del settore, sia a causa del grande numero di informazioni da fornire, sia, e soprattutto, del ruolo di consulenti impiantistici che la direttiva surrettiziamente assegna loro.

*

Proposte di modifica allo schema di decreto legislativo approvato dal CdM il 4 aprile 2014

Premessa:

Articolo 5 comma 12 e Articolo 15 comma 1 – Distrazione dei fondi destinati allo sviluppo del teleriscaldamento:

L'articolo 22 del dlgs 28/2011 ha istituito il Fondo di Garanzia a Sostegno della realizzazione di reti di Teleriscaldamento e ha demandato al MSE il compito di definire le modalità di gestione e accesso al Fondo.

Il Fondo è alimentato, a decorrere dal 1° ottobre 2011, tramite il prelievo di 0,05 €cent su ciascun metro cubo di gas consumato in Italia e le risorse derivanti da tale prelievo (stimate in circa 35 M€/anno) ammontano, al 31 dicembre 2013, a circa 78 M€.

Con l'articolo 5 della legge 90/2013 (introduzione dell'articolo 4-ter nel dlgs 192/2005) l'utilizzo del fondo è stato esteso alla realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica dell'edilizia pubblica, previo corrispondente incremento della dotazione del fondo attraverso i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2.

Dal marzo 2011 ad oggi, confidando sulla vigenza del Fondo ex art. 22 del dlgs 28/2011 e sulle ripetute promesse di imminente pubblicazione del relativo decreto attuativo, diversi operatori del settore hanno realizzato nuove reti di teleriscaldamento o hanno esteso quelle esistenti, esponendosi nei confronti del sistema bancario in misura superiore a quella normalmente raccomandabile in assenza di sostegno.

Oggi, a tre anni di distanza dall'emanazione del dlgs 28/2011, il Governo non solo abbuona al MSE l'inosservanza del mandato Presidenziale conferitogli, ma addirittura propone di destinare ad ulteriori altre finalità sia le somme già raccolte per lo sviluppo del teleriscaldamento, sia quelle future destinate alla medesima finalità.

In proposito la scrivente associazione non può che ribadire come la salvaguardia dei diritti acquisiti e la tutela degli investimenti effettuati sia il fondamento imprescindibile di qualsiasi politica che voglia meritarsi la fiducia degli investitori e che eventuali mutamenti delle regole vigenti non possano che applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore dei nuovi provvedimenti.



IL PRESIDENTE

Tutto ciò premesso e con riferimento al testo dello schema di dlgs approvato il 4 aprile 2014, si propongono i seguenti emendamenti:

Emendamento all'articolo 5, comma 12 - Riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione Centrale:

Al comma 12, primo e secondo periodo, le parole da “Le risorse del fondo di cui ..” sino a “ .. 31 marzo per il 2015” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse che affluiranno sul fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5 milioni di euro a valere sull'anno 2014 e di 15 milioni di euro a valere sull'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nei medesimi esercizi per l'attuazione del programma di interventi di cui al comma 2. A tal fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvederà al versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli importi indicati al primo periodo, a valere sulle disponibilità che matureranno sul conto corrente bancario intestato al predetto Fondo, entro il 31 marzo 2015 per l'importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo 2016 per l'importo relativo al 2015. Le risorse affluite sul fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno utilizzate per il rifinanziamento degli interventi di teleriscaldamento realizzati sino a tale data secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.”

Motivazione:

l'articolo 5, comma 12, pur non sopprimendo formalmente il Fondo di garanzia per lo sviluppo del teleriscaldamento, di fatto ne distrae gran parte delle risorse a favore di finalità diverse dal teleriscaldamento, arrecando irreparabile pregiudizio ad iniziative già avviate, compromettendo la realizzazione di nuove iniziative.

Con la modifica proposta si salvaguardano le iniziative di teleriscaldamento realizzate tra la data di entrata in vigore del dlgs 28/2011 e la data di entrata in vigore del presente decreto e si definisce la nuova destinazione di parte delle risorse che verranno raccolte a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

La riduzione da 25 a 15 M€ dell'importo relativo all'anno 2015 è conseguenza della limitatezza del gettito derivante dal prelievo sui consumi di gas di cui all'articolo 22, comma 4 del dlgs 28/2011 (stimati in circa 35 M€/anno da dividere con le destinazioni di cui all'art. 15 comma 1 del presente decreto) e dalla attuale mancata quantificazione del gettito derivante dalle aste delle quote di emissione di CO2.

Emendamento all'articolo 15, comma 1 – Fondo nazionale per l'efficienza energetica:

Al comma 1, secondo e terzo periodo, le parole da “Le risorse del fondo di cui ..” sino a “ .. 31 marzo per il 2015” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse che affluiranno sul fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5



IL PRESIDENTE

milioni di euro a valere sull'anno 2014 e di 15 milioni di euro a valere sull'anno 2015, per essere riassegnate nei medesimi esercizi al Fondo. A tal fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvederà al versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli importi indicati al secondo periodo, a valere sulle disponibilità che matureranno sul conto corrente bancario intestato al predetto fondo, entro il 31 marzo 2015 per l'importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo 2016 per l'importo relativo al 2015. Le risorse affluite sul fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno utilizzate per il rifinanziamento degli interventi di teleriscaldamento realizzati sino a tale data secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto."

Motivazione:

l'articolo 15, comma 1, pur non sopprimendo formalmente il Fondo di garanzia per lo sviluppo del teleriscaldamento, di fatto ne distrae le risorse a favore di finalità diverse dal teleriscaldamento, arrecando irreparabile pregiudizio ad iniziative già avviate, limitando la possibilità di realizzarne di nuove.

Con la modifica proposta si salvaguardano le iniziative di teleriscaldamento realizzate tra la data di entrata in vigore del dlgs 28/2011 e la data di entrata in vigore del presente decreto e si definisce la nuova destinazione di parte delle risorse che verranno raccolte a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

La riduzione da 25 a 15 M€ dell'importo relativo all'anno 2015 è conseguenza della limitatezza del gettito derivante dal prelievo sui consumi di gas di cui all'articolo 22, comma 4 del dlgs 28/2011 (stimati in circa 35 M€/anno da dividere con le destinazioni di cui all'art. 5 comma 12 del presente decreto) e dalla attuale mancata quantificazione del gettito derivante dalle aste delle quote di emissione di CO₂.

Emendamento all'articolo 15, comma 2 – Fondo nazionale per l'efficienza energetica:

Al comma 2, lettera b), dopo le parole "l'erogazione di finanziamenti" aggiungere le parole: "a tasso agevolato".

Motivazione:

Per le iniziative che non hanno difficoltà di accesso al credito e che quindi non avrebbero vantaggio ad accedere alla sezione "concessione di garanzie", l'accesso alla sezione "erogazione di finanziamenti" comporta un effettivo beneficio economico solo se le condizioni del finanziamento concesso dal Fondo sono meno onerose e quindi "agevolate" rispetto a quelle normalmente reperibili sul mercato finanziario. Tipicamente potrebbe trattarsi di un finanziamento a tasso zero su tutto o parte dell'importo finanziato.

Emendamento all'articolo 15, comma 3 – Fondo nazionale per l'efficienza energetica:

Al comma 3, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti parole: "agli interventi di cui alla precedente lettera b) sono riservate le risorse del Fondo raccolte a valere sulla maggiorazione della componente RE di cui all'articolo 61 dell'allegato A alla delibera AEEGSI R/GAS 573/2013, al netto di quelle destinate agli interventi di riqualificazione degli immobili della Pubblica Amministrazione Centrale di cui all'art. 5 del presente decreto."



IL PRESIDENTE

Motivazione:

tra le finalità elencate alle lettere da a) a e) del comma in oggetto, l'unica che non può accedere a strumenti di sostegno finanziario diversi da quelli del presente articolo è quella relativa alla lettera b), potendo le altre accedere alternativamente alle detrazioni fiscali 65%, al conto termico, ai titoli di efficienza energetica, al fondo di cui all'art. 5 del presente decreto. Considerato inoltre che l'alimentazione del fondo di cui all'art. 22 comma 4 del dlgs 28/2011 è garantita oltre che dai proventi di cui all'art. 61 della delibera AEEGSI 573/2013 (originariamente destinati al solo teleriscaldamento) anche dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 ai sensi dell'art. 4-ter del dlgs 192/2005, si ritiene opportuno destinare allo sviluppo delle reti di teleriscaldamento almeno una quota parte predefinita delle risorse complessivamente disponibili.

Emendamento all'art. 9 comma 1 – Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

Al comma 1 lettere a) e b), dopo le parole "*forniscono ai clienti finali*" aggiungere le parole: "*titolari del punto di fornitura*".

Motivazione:

Nel caso di forniture centralizzate a livello condominiale, il cliente finale titolare del punto di fornitura è il condominio ed è nei confronti di tale cliente che si esplica il rapporto contrattuale con il fornitore del servizio. La precisazione in oggetto è particolarmente importante per il teleriscaldamento per il quale la fornitura di calore è di norma centralizzata a livello condominiale, ma è utile anche per le forniture centralizzate dell'energia elettrica quali, ad esempio, luce scale, ascensore, ecc.

Emendamento all'art. 9 comma 3 – Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

Al comma 3, dopo le parole "*predispone le specifiche dei sistemi di misurazione intelligenti*" aggiungere le parole: "*relativi alle forniture dell'energia elettrica e del gas naturale*".

Motivazione:

La precisazione in oggetto circoscrive il campo di applicazione del comma in oggetto ai soli servizi per i quali tali disposizioni risultano giuridicamente pertinenti oltre che tecnicamente ed organizzativamente applicabili.

Nel caso del teleriscaldamento, i contatori di calore sono fabbricati prevalentemente all'estero e, stante il modesto numero di contatori annualmente installati in Italia non è pensabile definire specifiche tecniche particolari per il mercato nazionale, difformi da quelle presenti a livello europeo.

Inoltre, nel caso del teleriscaldamento, l'attività di misura non è separata dal resto delle attività e l'ipotesi di demandarla ad un gestore indipendente risulta priva di supporto giuridico oltre che fonte di inutili oneri burocratici e organizzativi.

Emendamento all'art. 9 comma 5 – Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

Al comma 5, lettera b), le parole "*da parte delle imprese di fornitura del servizio*" sono soppresse.



IL PRESIDENTE

Motivazione:

Nel caso di forniture centralizzate, l'ambito d'azione del fornitore del servizio di teleriscaldamento termina in corrispondenza del punto di fornitura condominiale, non essendo quindi l'esercente del servizio titolato ad intervenire sull'impianto termico interno al condominio.

L'obbligo in questione inoltre già vige in alcune realtà a livello regionale (Piemonte e Lombardia), riguarda tutti i vettori energetici utilizzati per il riscaldamento centralizzato (gas, gasolio, teleriscaldamento, ecc.) ed è compito dei singoli condomini provvedere, a proprie spese, ad adeguarvisi.

Emendamento all'art. 9 comma 7 – Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

Al primo capoverso, dopo le parole "individua le modalità con cui le società di vendita di energia" aggiungere le parole "elettrica e di gas naturale".

Motivazione:

La fornitura di calore da teleriscaldamento o da altra fonte non rientra tra le competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

In generale si ravvisa come le previsioni di cui al comma in oggetto si muovano in controtendenza rispetto alle esigenze di semplificazione e trasparenza dei documenti di fatturazione segnalate dalla stessa Aeegsi nell'ambito del documento di consultazione n. 69/2014 e non sembrano foriere di significativi benefici per i clienti finali rispetto ai costi che le stesse richiedono per essere implementate.

Emendamento all'art. 10 comma 1 – Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

Al comma 1, dopo le parole "Entro il 30 ottobre 2015 il GSE .." sono aggiunte le seguenti : "*sentite le società responsabili delle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento e/o le loro associazioni di categoria,*".

Motivazione:

questa formulazione riflette la possibilità di consultazione degli operatori del settore data agli Stati Membri dall'art. 15 comma 5 lettera d) terzo capoverso della Direttiva 2012/27/UE.

Emendamento all'art. 10 comma 5 – Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

L'articolo 10, comma 5 è riformulato come segue: "*In base ai Qualora i risultati della valutazione effettuata a norma del comma 1, individuino un potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e/o del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti i cui vantaggi superino i costi, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, sono individuate le misure da adottare entro il 2020 e il 2030 al fine di sfruttare-sviluppare secondo analisi dei costi e criteri di efficienza, infrastrutture efficienti di teleriscaldamento e raffreddamento e sfruttare, tramite esse l'eventuale potenziale di aumento della cogenerazione ad alto rendimento dell'utilizzo del calore di scarto e delle fonti di energia*".



IL PRESIDENTE

rinnovabile, e di soddisfare in questo modo la domanda di riscaldamento e raffreddamento; con il medesimo decreto ~~tramite la stessa cogenerazione, nonché~~ sono definite soglie, espresse in termini di calore di scarto utile, domanda di calore o distanze tra gli impianti industriali e le reti di teleriscaldamento, per l'esenzione dei singoli impianti o reti dalle disposizioni di cui al comma 6, lettere c) e d). Qualora la valutazione di cui al comma 1 non individui un potenziale economicamente sfruttabile, i cui vantaggi superino i costi, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, sono individuati gli interventi o le aree territoriali esentati dagli obblighi di cui al comma 6.

Motivazione:

La formulazione proposta è più aderente al testo della Direttiva (art. 14 comma 4) e pone l'accento sul fatto (trascurato nel testo dello schema di decreto ed invece affermato in modo esplicito nella Direttiva) che il teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sono il mezzo attraverso il quale è possibile integrare in un sistema energeticamente efficiente le potenzialità di una pluralità di fonti attualmente disponibili, ma non utilmente sfruttate (aumento della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero del calore di scarto e del calore generato da fonti rinnovabili). Il testo dello schema di decreto, fa invece riferimento alla sola cogenerazione e trascura il concetto, presente nella Direttiva, che è proprio tramite lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti che è possibile sfruttare utilmente il potenziale di sviluppo di queste fonti (non solo cogenerazione, ma anche calore di scarto e fonti rinnovabili) in quanto è attraverso le reti di teleriscaldamento che il "calore di scarto potrebbe essere trasportato dove è necessario" (Direttiva 2012/27/UE Considerando 35).

Emendamento all'art. 10 comma 6 – Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

Alla lettera d), dopo le parole "reti esistenti" aggiungere le seguenti: "da realizzare in prossimità di fonti di calore di scarto industriale esistenti, al fine di valutarne l'eventuale convenienza a collettarle"

Motivazione

Il testo attuale è privo di indicazioni circa le finalità dell'analisi costi-benefici e non è rispondente alla direttiva europea.

Emendamento all'art. 10 comma 14 – Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

All'inizio del comma aggiungere le seguenti parole: "A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi i diritti acquisiti e ferma restando la salvaguardia degli investimenti già effettuati,".

Motivazione:

L'attuale formulazione è incoerente con il meccanismo dei certificati bianchi di cui ai decreti legislativi 79/1999 e 164/2000 e relativi provvedimenti di attuazione, ai sensi dei quali, i certificati bianchi possono essere riconosciuti a qualsiasi intervento che sia in grado di produrre un misurabile e significativo risparmio di energia primaria.

IL PRESIDENTE

Tale condizione può verificarsi anche in presenza di interventi di cogenerazione che non soddisfano la definizione di cogenerazione ad alto rendimento ma che accedono al meccanismo dei certificati bianchi.

Parimenti, l'attuale formulazione è incompatibile con la salvaguardia dei diritti acquisiti dagli impianti che accedono agli incentivi di cui all'art. 1 comma 71 del dlgs 239/2004 per i quali il requisito della cogenerazione ad alto rendimento non era e non è richiesto.

Emendamento all'art. 10 comma 16 – Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

Il comma 16 è riformulato come segue:

“16. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con uno o più provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

- a) *definisce gli standard di continuità, qualità e sicurezza del servizio di teleriscaldamento e teleraffreddamento, ivi inclusi gli impianti per la fornitura del calore e i relativi sistemi di contabilizzazione di cui all'articolo 9 comma 3, da inserire nella carta dei servizi di cui al DPCM 27 gennaio 1994;*
- b) *individua modalità con cui sono resi pubblici da parte dei gestori delle reti i prezzi per la fornitura del calore, l'allacciamento e la disconnessione, le attrezzature accessorie, ai fini delle analisi costi-benefici sulla diffusione del teleriscaldamento effettuate ai sensi del presente articolo;*

Motivazioni:

Come chiaramente indicato nell'esito dell'indagine Antitrust IC46, il settore del teleriscaldamento in Italia è autoregolamentato e presenta quindi caratteristiche tali da non richiedere, al momento, forme di regolazione “forti” tipiche dei settori maturi quali l'energia elettrica, il gas, l'acqua. L'indagine stessa invita a definire un quadro normativo al quale è corretto demandare la regolazione richiesta.

Le misure comunque proposte si pongono nell'ottica di migliorare una situazione generale già soddisfacente, omogeneizzando i comportamenti dei diversi operatori presenti sul territorio nazionale.

Stante l'assenza di una chiara individuazione del teleriscaldamento come servizio pubblico locale, all'AEEGSI è demandato un compito di tipo tecnico, non riconducibile ai poteri previsti dalla legge 481/1995.



Milano, 6 maggio 2014